




GUIDA OPERATIVA AL DECRETO-LEGGE 11 APRILE 2025, N. 48

per funzionari e agenti di Polizia Locale

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, per la tutela del personale in uniforme e il contrasto al degrado urbano

MICHELANGELO COLLURA




INTRODUZIONE

Il Decreto-Legge 11 aprile 2025, n. 48, rappresenta un intervento normativo urgente e strutturato in materia di sicurezza pubblica, protezione del personale in servizio e tutela delle fasce vulnerabili. La sua articolazione si muove lungo direttrici fondamentali per il lavoro quotidiano delle Forze di Polizia, in particolare per la Polizia Locale, oggi sempre più coinvolta nel controllo del territorio, nel contrasto al degrado urbano e nella protezione della legalità.

Questa guida è rivolta agli operatori della sicurezza urbana – dirigenti, ufficiali e agenti – per fornire un orientamento pratico alle principali innovazioni introdotte, con un focus particolare sui **Capitoli II e III**, dove emergono misure determinanti per l'attività su strada, il presidio urbano e la tutela del personale.

Dalle nuove disposizioni in materia di **occupazioni abusive, accattonaggio organizzato e danneggiamenti durante le manifestazioni**, alle innovazioni per la **videosorveglianza indossabile** e il **supporto legale per agenti coinvolti in procedimenti giudiziari**, il decreto impone un aggiornamento non solo normativo, ma anche operativo e culturale.

L'obiettivo di questa guida è duplice: da un lato, offrire uno strumento di sintesi e chiarezza normativa; dall'altro, agevolare l'applicazione sul campo, evidenziando differenze con la normativa precedente, criticità e potenzialità. Per questo, ogni Capo del decreto è trattato in un capitolo dedicato, con maggiore approfondimento su quelli a diretto impatto sull'attività della Polizia Locale.



INDICE

INTRODUZIONE	2
INDICE	3
Capitolo 1 – Capo I	5
1.1 Finalità del Capo I	5
1.2 Le principali novità normative	5
1.3 Conclusioni operative per la Polizia Locale	7
Capitolo 2 – Capo II	7
2.1 Quadro generale	7
2.2 Principali innovazioni	7
2.3 Riepilogo operativo per la Polizia Locale	10
2.4 Confronto con la normativa precedente	10
2.5 Conclusioni	10
Capitolo 3 – Capo III	10
3.1 Obiettivi del Capo III	11
3.2 Novità normative di rilievo	11
3.3 Ulteriori disposizioni (artt. 23–32)	12
3.4 Tabella riepilogativa: tutele e strumenti per la Polizia Locale	12
3.5 Conclusioni operative	13
Capitolo 4 – Capo IV	13
4.1 Contesto e obiettivi	13
4.2 Sintesi della disposizione (art. 33)	14
4.3 Implicazioni operative per la Polizia Locale	14
4.4 Sintesi comparativa	14
4.5 Conclusioni	14
Capitolo 5 – Capo V	15
5.1 Premessa e obiettivi del Capo V	15
5.2 Le principali novità introdotte	15
5.3 Implicazioni per la Polizia Locale	16
5.4 Osservazioni conclusive	17

Capitolo 6 – Capo VI	17
6.1 Funzione del Capo VI	17
6.2 Art. 38 – Coordinamento normativo e modifiche conseguenti	18
6.3 Art. 39 – Entrata in vigore ed efficacia	18
6.4 Cosa devono fare subito i Comandi di Polizia Locale	18
6.5 Conclusione della guida	19



Capitolo 1 – Capo I

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché in materia di beni sequestrati e confiscati e di controlli di polizia (artt. 1-9)

1.1 Finalità del Capo I

Il Capo I del D.L. 48/2025 interviene su tre fronti principali:

- Rafforzamento degli strumenti di prevenzione e repressione del terrorismo e della criminalità organizzata;
- Potenziamento del sistema antimafia, con modifiche rilevanti al Codice delle leggi antimafia (D.lgs. 159/2011);
- Miglioramento della gestione e della destinazione dei beni sequestrati e confiscati.

Queste misure mirano a un incremento dell'efficacia operativa, anche in chiave preventiva, con riflessi indiretti sull'attività delle Polizie Locali coinvolte in servizi congiunti, controllo del territorio, supporto a misure interdittive e verifica di documentazione antimafia.

1.2 Le principali novità normative

Art. 1 – Nuovo reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo

- Introdotto l'art. 270-quinquies.3 c.p.: punisce con la reclusione da 2 a 6 anni chiunque detenga materiale utile alla fabbricazione o all'uso di armi o sostanze per fini terroristici.
- Modifica all'art. 435 c.p.: reclusione da 6 mesi a 4 anni per chi diffonde tali materiali anche per via telematica.

Implicazioni pratiche: particolare attenzione alle segnalazioni da parte della Polizia Locale su soggetti sospetti che operano sul territorio con dispositivi tecnologici o documentazione anomala.

Art. 2 – Rafforzamento delle prescrizioni per i contratti di noleggio veicoli

- Estesa la tracciabilità dei dati nei contratti di noleggio anche per la prevenzione dei reati gravi (art. 51, co. 3-bis c.p.p.).
- Introdotto l'obbligo di comunicare variazioni di proprietà e subnoleggi.
- Sanzioni amministrative e penali per l'inadempimento.

Rilevanza per la Polizia Locale: nei controlli su strada, diventa strategico l'accesso tempestivo ai dati contrattuali dei veicoli noleggiati.

Art. 3 – Antimafia e contratti di rete

- Estensione delle verifiche antimafia anche ai contratti di rete.

- Possibilità per il Prefetto di limitare gli effetti dell'interdittiva antimafia per le imprese individuali prive di mezzi di sostentamento, con verifica del gruppo interforze.

Nota operativa: la Polizia Locale può essere coinvolta nel gruppo interforze o nelle attività di accertamento propedeutiche alla verifica prefettizia.

Art. 4 – Avviso orale: maggiore snellezza procedurale

- La proposta di sorveglianza speciale può essere avanzata anche in composizione monocratica, per semplificare l'iter.
-

Art. 5 – Maggiore rigore per l'accesso ai benefici alle vittime della criminalità organizzata

- Introdotte condizioni più stringenti per l'erogazione di benefici: estraneità o dissociazione da ambienti criminali, assenza di legami familiari con soggetti coinvolti in procedimenti penali.
-

Art. 6 – Potenziamento delle misure a protezione di testimoni e collaboratori di giustizia

- Uso autorizzato di identità fiscali fittizie anche in forma societaria.
 - Rafforzamento del Servizio Centrale di Protezione.
-

Art. 7 – Modifiche rilevanti al Codice antimafia (D.lgs. 159/2011)

- **Amministrazione dei beni confiscati:** obbligo di dettagliata relazione tecnico-urbanistica; rafforzato il dialogo tra amministratori giudiziari e comuni.
 - **Sanzioni per abusi edilizi:** obbligo di demolizione per beni confiscati con abusi insanabili.
 - **Personale delle imprese confiscate:** divieto per familiari del destinatario della confisca di lavorarvi.
 - **Incentivata la cancellazione dal registro imprese di aziende non recuperabili.**
-

Art. 8 – Articoli pirotecnici

- Corretta una definizione tecnica nell'ambito della normativa UE.
-

Art. 9 – Revoca della cittadinanza per gravi reati

- La revoca è possibile solo se il soggetto ha o può acquisire altra cittadinanza (principio di apolidia evitata).
 - Estensione del termine da 3 a 10 anni per la revoca successiva alla condanna.
-

1.3 Conclusioni operative per la Polizia Locale

Sebbene il Capo I sia centrato su disposizioni a valenza statale, la Polizia Locale è chiamata a:

- Collaborare con le Forze di Polizia nazionali nei controlli stradali e accertamenti sui beni e i soggetti;
 - Partecipare, dove previsto, ai gruppi interforze per l'antimafia;
 - Curare la corretta trasmissione di segnalazioni sospette in contesto urbano;
 - Conoscere le nuove fattispecie penali e i poteri del giudice, per operare in sinergia durante le attività di polizia giudiziaria delegate o congiunte.
-

Capitolo 2 – Capo II

Disposizioni in materia di sicurezza urbana (artt. 10–18)

2.1 Quadro generale

Il Capo II è il cuore operativo del decreto per le Polizie Locali. Contiene norme incisive per il contrasto al degrado urbano, alla criminalità predatoria, alle occupazioni abusive e all'accattonaggio organizzato. Rafforza strumenti già introdotti dal **Decreto Minniti (D.L. 14/2017)** e li integra con misure processuali semplificate, in particolare:

- l'introduzione di **nuove fattispecie penali**,
- **aggravanti in contesti urbani sensibili**,
- **interventi immediati sul posto** da parte della Polizia Giudiziaria.

Il decreto colma così vuoti operativi e accelera l'intervento repressivo in casi di forte impatto sociale.

2.2 Principali innovazioni

Art. 10 – Reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui (art. 634-bis c.p.)

Nuovo reato: punisce l'occupazione, anche con artifici o raggiri, di immobili usati come domicilio altrui o delle loro pertinenze.
Pena: reclusione da 2 a 7 anni.
Non punibilità per chi collabora e rilascia volontariamente l'immobile.
Procedibilità: a querela, salvo la vittima sia incapace (minore, anziano, disabile).

👉 **Novità:** **procedura semplificata di reintegrazione nel possesso** introdotta con l'art. 321-bis c.p.p.

- La **Polizia Giudiziaria** può **ordinare il rilascio immediato** e reintegrare il proprietario nel possesso senza attendere il processo, con autorizzazione del PM.
- In caso di resistenza o assenza dell'occupante, è ammesso l'intervento coattivo.

Nota per la Polizia Locale: in qualità di Ufficiali di PG, è fondamentale conoscere questa nuova procedura e agire in stretta sinergia con il PM, specialmente in contesti di emergenza abitativa o degrado.

Art. 11 – Nuova aggravante per reati commessi in stazioni e convogli (art. 61, n. 11-decies c.p.)

Chi commette reati contro la persona o il patrimonio **nelle stazioni o su convogli** è soggetto a pena più grave.

Impatto rilevante per la Polizia Locale in servizio presso:

- metropolitane,
- stazioni ferroviarie urbane,
- mezzi del trasporto pubblico locale.

Art. 12 – Danneggiamento in manifestazioni pubbliche (art. 635 c.p.)

Inasprita la pena (da 1 anno e 6 mesi a 5 anni + multa fino a 15.000 euro) se il danneggiamento è compiuto **con violenza o minaccia durante una manifestazione**.

Rafforza la tutela degli operatori sul campo in occasione di cortei, sit-in, blocchi stradali.

Art. 13 – Divieto d'accesso e flagranza differita (modifica al D.L. 14/2017)

- Il **Questore può emettere divieti d'accesso (D.A.C.Ur.)** anche verso chi è solo **denunciato**, e non solo condannato, per reati contro la persona o il patrimonio.
- Esteso l'arresto in flagranza differita a chi commette violenza contro agenti in manifestazioni.

Differenza rispetto alla norma del 2017: l'estensione ai denunciati amplia notevolmente il campo d'applicazione del DASPO urbano.

Art. 14 – Reato di blocco stradale (art. 1-bis D.lgs. 66/1948)

Diventa **reato**, non più solo illecito amministrativo, impedire la libera circolazione su strada o ferrovia.

Pena: reclusione fino a 1 mese o multa fino a 300 euro.
Aggravata (da 6 mesi a 2 anni) se compiuta da più persone.

Supporta l'azione immediata della Polizia Locale in casi di interruzione del traffico urbano da parte di manifestanti o gruppi organizzati.

Art. 15 – Esecuzione pena e misure cautelari per madri con figli

- Nuove regole per la detenzione o custodia cautelare di madri con prole sotto i 3 anni.
- Viene privilegiata la detenzione in istituti a custodia attenuata.

Impatto indiretto per la Polizia Locale: attenzione durante arresti o esecuzioni con presenza di minori.

Art. 16 – Accattonaggio organizzato e sfruttamento di minori (art. 600-octies c.p.)

- Aumentata la pena per chi **impiega minori fino a 16 anni** (prima era 14).
- Pene da 2 a 6 anni per chi **induce, organizza o favorisce** l'accattonaggio.

Intervento diretto della Polizia Locale nei centri urbani e presso esercizi commerciali dove si verifica sfruttamento organizzato.

Art. 17 – Assunzione Polizia Locale in Sicilia

Permette l'assunzione di personale di Polizia Locale **anche nei Comuni in riequilibrio finanziario pluriennale**, purché aderenti a specifici accordi di ripiano.

Misura strategica per i grandi Comuni siciliani (Palermo, Catania, Messina) in grave carenza di organico.

Art. 18 – Modifiche alla legge sulla canapa (L. 242/2016)

- Vieta il commercio, la detenzione e la vendita di infiorescenze di canapa anche a basso contenuto di THC.
- Ammessa solo la **coltivazione agricola certificata e finalizzata alla produzione di semi**.

La Polizia Locale, in sinergia con Carabinieri forestali e Polizia Giudiziaria, è chiamata a **vigilare su negozi e distributori automatici** che vendono derivati non ammessi.

2.3 Riepilogo operativo per la Polizia Locale

Misura	Impatto operativo
Art. 10 – 634-bis c.p.	Interventi immediati in caso di occupazioni abusive
Art. 11 – aggravante “stazioni”	Presidio stazioni e mezzi pubblici
Art. 12 – danneggiamento	Gestione manifestazioni e tafferugli
Art. 13 – DASPO urbano	Attività informativa per il Questore
Art. 14 – blocchi stradali	Interventi repressivi diretti
Art. 16 – accattonaggio	Controlli in aree sensibili e mercati
Art. 18 – cannabis light	Verifica commerci e sanzioni

2.4 Confronto con la normativa precedente

Tema	Prima	Dopo D.L. 48/2025
Occupazioni abusive	Solo tutela civile o sfratto	Reato penale e rilascio immediato
DASPO urbano	Solo condannati	Anche denunciati
Blocco stradale	Sanzione amministrativa	Reato penale
Accattonaggio	Bassa pena, limitata applicabilità	Pene inasprite e nuovi soggetti
Cannabis light	Ambiguità normativa	Divieto chiaro di vendita e detenzione

2.5 Conclusioni

Il Capo II segna un netto avanzamento verso una sicurezza urbana “di prossimità”, affidata anche alla Polizia Locale, non più solo spettatrice ma **protagonista della legalità sul territorio**. Le nuove norme richiedono:

- aggiornamento delle prassi operative,
- sinergia con la magistratura e le altre forze di polizia,
- capacità di intervento immediato e documentato.

Una sicurezza urbana integrata e reattiva parte dalla strada, dove ogni pattuglia può oggi contare su strumenti più chiari, rapidi ed efficaci.

Capitolo 3 – Capo III

Misure in materia di tutela del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 (artt. 19–32)

3.1 Obiettivi del Capo III

Il Capo III introduce misure di tutela **fisica, giuridica e strumentale** per il personale in uniforme. Si punta a:

- rafforzare la protezione degli operatori aggrediti o ostacolati nell'esercizio delle loro funzioni;
- inasprire le pene per i reati commessi contro pubblici ufficiali;
- migliorare la dotazione tecnologica (videocamere indossabili);
- sostenere economicamente la difesa legale in caso di procedimenti penali collegati al servizio.

Queste disposizioni, pur riferite anche alle forze di polizia statali e armate, hanno **impatti diretti per gli operatori della Polizia Locale**, soprattutto laddove agiscono come agenti di PG e PS.

3.2 Novità normative di rilievo

Art. 19 – Inasprimento pene per reati contro pubblici ufficiali (artt. 336, 337, 339 c.p.)

- **Violenza o minaccia a pubblico ufficiale:** la pena è **aumentata fino alla metà** se il fatto è commesso contro un **ufficiale o agente di Polizia Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza**.
- Estensione delle aggravanti anche per chi **impedisce la realizzazione di infrastrutture pubbliche** (es. telecamere, colonnine energia, reti di trasporto).

Rilevanza per la Polizia Locale: il personale viene riconosciuto nel ruolo di “ufficiale o agente di PG” durante i servizi di polizia giudiziaria; l'aggravante è applicabile anche contro chi ostacola il lavoro della Locale in ambito urbano.

Art. 20 – Reato specifico per lesioni a operatori in servizio (art. 583-quater c.p.)

- Lesioni a un agente nell'esercizio delle sue funzioni:
 - **Lievi:** reclusione da 2 a 5 anni;
 - **Gravi:** da 4 a 10 anni;
 - **Gravissime:** da 8 a 16 anni.
- La tutela è estesa anche al **personale sanitario e socio-sanitario**, o a chi svolge attività ausiliarie.

Si rafforza il quadro sanzionatorio per episodi purtroppo sempre più frequenti di aggressioni a personale in uniforme anche da parte di soggetti socialmente fragili o ostili al controllo.

Art. 21 – Dotazione di videocamere indossabili (bodycam)

- Le Forze di Polizia possono essere dotate di **dispositivi di videosorveglianza indossabili** nei servizi di:
 - ordine pubblico;
 - controllo del territorio;
 - vigilanza in ambiti sensibili (stazioni, treni, siti critici).
- Prevista anche la videosorveglianza in **ambienti di custodia**.

💡 **Finanziamento previsto:** oltre 10 milioni di euro entro il 2027, con ripartizione tra Polizia di Stato, Carabinieri, GdF, Polizia Penitenziaria.

Nota per la Polizia Locale: la norma non prevede direttamente la dotazione di bodycam alla Locale, ma stabilisce un **precedente normativo e operativo**. I Comuni possono adottare regolamenti propri per dotare i propri agenti di bodycam, anche attingendo a fondi regionali o PNRR.

Art. 22 – Contributo spese legali per agenti indagati per fatti di servizio

- Agli agenti coinvolti in procedimenti penali **per fatti inerenti al servizio** può essere corrisposta una somma **fino a 10.000 euro per fase del procedimento** per la copertura delle spese legali.
- È previsto il **rimborso anche per i familiari superstiti** in caso di decesso dell'agente.
- La somma è recuperabile solo **in caso di dolo accertato** o grave negligenza disciplinare.

La norma riguarda formalmente le Forze statali, ma può essere **richiamata dalle amministrazioni locali** (Comuni e Città metropolitane) per introdurre **analoga tutela contrattuale** nella Polizia Locale mediante regolamenti interni o CCNL decentrati.

3.3 Ulteriori disposizioni (artt. 23–32)

Queste norme – non dettagliate singolarmente in questa sede – intervengono su:

- operatività dei servizi segreti (legge 124/2007);
- reimpiego del personale;
- gestione delle spese del personale impiegato in operazioni di ordine pubblico.

Sono norme con impatto quasi esclusivo a livello ministeriale.

3.4 Tabella riepilogativa: tutele e strumenti per la Polizia Locale

Ambito	Misura introdotta	Applicabilità alla Polizia Locale
Reati contro agenti	Aumento pena per minaccia e violenza (Art. 336, 337 c.p.)	✓ Diretto (se qualificati PG o PS)
Lesioni personali	Reclusione fino a 16 anni (Art. 583- quater c.p.)	✓ Applicabile anche in contesto urbano

Ambito	Misura introdotta	Applicabilità alla Polizia Locale
Bodycam	Dispositivi indossabili videosorveglianza	per ! Non prevista, ma adottabile dai Comuni
Difesa legale	Contributo fino a 10.000 € per agenti indagati	! Previsto per FF.OO.; replicabile nei regolamenti locali
Infrastrutture pubbliche	Tutela rafforzata per operatori in caso di ostacolo	✓ Rilevante per attività tecniche/urbanistiche

3.5 Conclusioni operative

Le norme del Capo III sottolineano un principio fondamentale:

Chi tutela la sicurezza merita tutela rafforzata.

Per la Polizia Locale questo comporta:

- **aggiornamento formativo** sulle nuove fattispecie e aggravanti;
- **proposte di regolamento comunale** per introdurre:
 - dotazioni tecnologiche (bodycam),
 - tutela legale in caso di procedimento,
 - accesso a fondi per difesa e sicurezza personale.

L'integrazione delle nuove norme nel sistema comunale non è solo possibile, ma **auspicabile**, specie per i Corpi che operano in contesti urbani a rischio.

Capitolo 4 – Capo IV

Disposizioni in materia di vittime dell'usura (art. 33)

4.1 Contesto e obiettivi

L'usura rappresenta una delle forme più insidiose di criminalità economica, spesso intrecciata con la criminalità organizzata. Colpisce in particolare soggetti economicamente fragili o imprenditori in difficoltà, incidendo direttamente sulla sicurezza urbana, sulla coesione sociale e sull'economia locale.

L'articolo 33 del D.L. 48/2025 interviene per **rafforzare le misure di sostegno a favore delle vittime**, semplificando l'accesso ai benefici e rafforzando i criteri di selezione. L'intervento si inserisce in una cornice più ampia di prevenzione delle infiltrazioni mafiose e di sostegno alla legalità economica nei territori.

4.2 Sintesi della disposizione (art. 33)

L'articolo modifica la disciplina vigente sui benefici per le vittime dell'usura, con particolare riferimento:

- ai **requisiti soggettivi** dei beneficiari;
- alla **verifica dei legami familiari** con soggetti appartenenti ad ambienti criminali;
- alla possibilità di **escludere il beneficio** in caso di rapporti ambigui o non completamente interrotti con soggetti sottoposti a misura di prevenzione o a procedimento penale.

In sostanza, il decreto richiede che il beneficiario:

- sia estraneo o chiaramente dissociato da ambienti delinquenti;
- **non abbia rapporti familiari o affettivi attivi** con soggetti condannati o indagati per reati gravi o mafiosi, salvo dimostri di aver interrotto ogni relazione.

4.3 Implicazioni operative per la Polizia Locale

Pur non trattandosi di un ambito tipicamente repressivo per la Polizia Locale, la norma ha ricadute indirette su:

- **Attività di prevenzione e ascolto** in contesti di degrado o disagio economico (mercati, quartieri sensibili);
- **Collaborazione con Prefetture, servizi sociali e sportelli antiusura comunali;**
- **Supporto alle iniziative di sensibilizzazione** su legalità e microcredito;
- Partecipazione, ove previsto, a **tavoli interistituzionali o gruppi interforze** dedicati alla sicurezza economica e al contrasto del racket/usura.

💡 *Suggerimento operativo:* è utile che i Comandi di Polizia Locale prevedano specifici protocolli con i servizi sociali e le associazioni del territorio per raccogliere segnali di disagio o usura anche in sede di controllo commerciale, mercatale o edilizio.

4.4 Sintesi comparativa

Prima del D.L. 48/2025

Requisiti generici per i beneficiari delle misure antiusura

Esame solo delle condizioni economiche e dell'evento subito

Valutazioni non sempre coerenti tra Prefetture

Dopo il D.L. 48/2025

Controllo più rigoroso su legami familiari con soggetti criminali

Valutazione della condotta sociale e familiare del richiedente

Criteri uniformi e verificabili, supportati da gruppo interforze

4.5 Conclusioni

L'articolo 33 rafforza il principio per cui i **benefici dello Stato devono andare solo a soggetti realmente vittime e non ambigui** o compromessi. Per la sicurezza urbana, questo implica:

- maggiore sinergia tra **prevenzione sociale ed economica**;
- **riconoscimento del ruolo della Polizia Locale** come primo presidio nei contesti a rischio usura;
- possibilità di **attivare canali informativi e formativi** a supporto degli agenti, in coordinamento con il Comune e la Prefettura.

Capitolo 5 – Capo V

Norme sull'ordinamento penitenziario (artt. 34–37)

5.1 Premessa e obiettivi del Capo V

Il Capo V introduce importanti modifiche al sistema dell'esecuzione penale e delle misure cautelari nei confronti di **donne incinte o madri con figli piccoli**. L'obiettivo è duplice:

- da un lato, **garantire la tutela della maternità e dell'infanzia** anche in contesto detentivo;
- dall'altro, assicurare che **eventuali abusi o comportamenti pericolosi da parte della madre** non pregiudichino l'ordine pubblico o lo sviluppo del minore.

Si tratta di un equilibrio delicato tra esigenze di umanità, tutela della prole e sicurezza pubblica.

5.2 Le principali novità introdotte

1. Abrogazione e revisione degli articoli 146 e 147 del Codice Penale

- È stata **eliminata la possibilità automatica di differire l'esecuzione della pena** nei confronti di donne incinte o madri di prole fino a 3 anni.
- Introdotte due soglie:
 - **Fino a 1 anno di età del figlio**: la pena è differibile, salvo eccezioni gravi.
 - **Tra 1 e 3 anni**: la pena può essere eseguita, ma **presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM)**, se disponibile.

 *Nota*: se la madre mette a rischio la crescita del figlio, o se è pericolosa per l'ordine pubblico, la pena può essere eseguita subito.

✓ 2. Custodia cautelare per madri: modifica al c.p.p. (artt. 276-bis, 285-bis, 386, 558)

- In caso di **evasione o comportamenti pericolosi**, la madre può essere spostata in carcere senza il figlio, salvo prevalente interesse del minore.
- Obbligo per ufficiali e agenti di PG di **verificare sul posto** la presenza di figli minori durante l'arresto.
- Possibilità per il **PM di disporre la custodia in ICAM già in fase cautelare**, anche prima dell'ingresso in carcere.

✓ 3. Attenzione alla differenziazione delle misure per età del figlio

Età del minore Regime previsto

Fino a 1 anno Differimento pena o esecuzione in ICAM

Tra 1 e 3 anni Esecuzione in ICAM (possibile custodia)

Oltre 3 anni Trattamento ordinario, salvo eccezioni

✓ 4. Nuovi obblighi per le Forze dell'Ordine

- Obbligo di **verifica e verbalizzazione** durante l'arresto: se la persona è madre con figli piccoli o in stato di gravidanza, va attivata la procedura specifica.
 - Obbligo di **comunicazione immediata ai servizi sociali** se il figlio resta privo di cura.
-

5.3 Implicazioni per la Polizia Locale

Sebbene non direttamente coinvolta nella gestione carceraria, la Polizia Locale può essere interessata in alcuni contesti operativi:

◆ Durante arresti in flagranza o accompagnamenti su delega dell'AG

Gli ufficiali e agenti della Polizia Locale, se abilitati come PG, devono sapere:

- riconoscere i casi in cui si applica il differimento o la custodia attenuata;
- annotare nel verbale le condizioni soggettive della madre e dei figli;
- segnalare tempestivamente la presenza di minori alle autorità competenti.

◆ Controlli domiciliari o misure alternative

In caso di affidamento in prova o detenzione domiciliare, la Polizia Locale può essere incaricata della **vigilanza esterna** o del **controllo sulla permanenza nel domicilio**.

◆ Collaborazione con i Servizi Sociali Comunali

Particolarmente utile nei casi di madri in stato di arresto che hanno figli minori non accompagnati. Il presidio sociale e urbano diventa sinergico.

5.4 Osservazioni conclusive

Il Capo V del D.L. 48/2025 ribadisce la necessità di trattare la pena in modo differenziato e rispettoso della maternità, **senza rinunciare alla sicurezza pubblica**.

Per la Polizia Locale, significa:

- avere un quadro aggiornato su diritti e limiti delle persone arrestate;
 - garantire un intervento **più umano, attento e conforme alla legge**;
 - partecipare attivamente a una **sicurezza urbana che rispetta la vulnerabilità**.
-

 *Nota per i Comandi:* può essere utile dotare i propri agenti di una scheda operativa semplificata per i casi di arresto di madri con figli minori, da aggiornare anche in coordinamento con il Tribunale e i servizi sociali territoriali.

Capitolo 6 – Capo VI

Disposizioni finali (artt. 38–39)

6.1 Funzione del Capo VI

Il Capo VI del decreto ha valore normativo e sistemico: racchiude le disposizioni che definiscono i **tempi di applicazione**, le **abrogazioni**, la **coordinazione con la normativa preesistente** e gli **effetti transitori** del D.L. 48/2025.

Per gli operatori, in particolare i responsabili dei Comandi e degli uffici legali dei Comuni, è essenziale comprendere questi articoli per:

- sapere quando applicare concretamente le nuove norme;
 - gestire correttamente i procedimenti in corso o pendenti;
 - aggiornare regolamenti e prassi in modo conforme alla legge.
-

6.2 Art. 38 – Coordinamento normativo e modifiche conseguenti

Questo articolo prevede:

- la **coordinazione** delle disposizioni del presente decreto con **altre leggi vigenti**, anche per evitare conflitti normativi;
- l'adeguamento dei **decreti attuativi** e dei **regolamenti ministeriali** entro 180 giorni dall'entrata in vigore.

📌 *Esempio operativo:* alcuni effetti del D.L. 48/2025 (es. DASPO urbano esteso ai denunciati) saranno pienamente applicabili **solo dopo i decreti attuativi o le linee guida ministeriali**.

⚠️ I Comandi devono quindi monitorare le **pubblicazioni dei decreti secondari**, che potranno definire:

- ambiti di operatività specifica;
- modalità tecniche (es. gestione delle bodycam, applicazione della flagranza differita);
- condizioni di interoperabilità tra forze dell'ordine e corpi locali.

6.3 Art. 39 – Entrata in vigore ed efficacia

Il decreto entra in vigore **il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale** (12 aprile 2025), ma:

- molte disposizioni **diventano pienamente efficaci solo dopo la conversione in legge**, con eventuali modifiche;
- le disposizioni penali (es. nuovi reati o aggravanti) **sono già applicabili**, salvo diversa indicazione.

🔍 *Nota operativa:* per i reati come l'**occupazione abusiva di domicilio** (art. 634-bis c.p.) o l'**accattonaggio organizzato**, la **Polizia Giudiziaria può già intervenire** applicando la nuova normativa.

6.4 Cosa devono fare subito i Comandi di Polizia Locale

✅ **Aggiornare le circolari interne:**
Prevedere una nota di servizio che riepiloghi le principali novità operative per agenti e ufficiali.

✅ **Aggiornare i modelli di verbale e P.G.:**
Inserire i riferimenti ai nuovi articoli del codice penale e alle nuove procedure (es. art. 321-bis c.p.p. per rilascio immobili occupati).

✅ **Formazione interna rapida:**
Organizzare almeno un incontro tecnico-informativo per il personale operativo, con focus su:

- sicurezza urbana (Capo II),
- tutela agenti (Capo III),
- uso strumenti di videosorveglianza e verbalizzazione corretta.



Coordinamento con la Prefettura e la Procura:

Per allineare prassi operative su:

- esecuzioni e arresti in contesti abitativi (madrì con figli),
- reati commessi in ambito urbano,
- rilascio immediato degli immobili occupati.

6.5 Conclusione della guida

Il Decreto-Legge n. 48/2025 si presenta come un testo complesso ma ricco di strumenti immediatamente operativi.

Per la Polizia Locale significa:

- più poteri, più responsabilità, ma anche più tutele;
- una crescente centralità nel contrasto al degrado urbano e alla microcriminalità;
- l'opportunità di **riposizionarsi come presidio di legalità urbana e prossimità civile.**



Questa guida vuole essere un riferimento sintetico ma completo, pensato per **funzionari, ufficiali e agenti** che ogni giorno rendono concreta la sicurezza nei territori.

GUIDA OPERATIVA AL DECRETO-LEGGE 11 aprile 2025 n. 48, per funzionari e agenti di Polizia Locale © 2025 di Michelangelo Collura è distribuito sotto la licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. Per visualizzare una copia di questa licenza, visitare <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

